



Ministero dell'Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e, in particolare, gli articoli 3 e 4;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, coordinato con il decreto legislativo n. 101 del 2018, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124";

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante "Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249;"

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale

docente", come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'articolo 1, comma 107, il quale prevede che "[...] in occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59";

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che "dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente";

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, con la quale sono state stabilite le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

VISTO l'art. 8, comma n. 5, del Decreto Ministeriale 10 luglio 2020 n. 60 con il quale si prevede che gli Uffici Scolastici territoriali possano procedere alla valutazione delle istanze degli aspiranti all'inserimento nelle GPS di competenza anche attraverso delega a scuole polo su specifiche classi di concorso;

VISTO il decreto AOOUSPVA n. 4339 del 11-08-2020 dell'USR Lombardia, ambito territoriale di Varese, con il quale sono state delegate le operazioni di valutazione delle domande alle scuole polo;

VISTO il decreto AOOUSPVA n. 4389 del 13-08-2020 di rettifica alla delega di cui sopra;

VISTO il decreto AOOUSPVA n. 4669 del 01-09-2020 dell'USR Lombardia, ambito territoriale di Varese, di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze a.s. 2020/21;

VISTA la nota prot. 1550 del 04.09.2020, con la quale il Ministero ha fornito chiarimenti in merito all'ordinanza 10 luglio 2020, n. 60 invitando, tra l'altro di "procedere in autotutela alla rettifica dei

punteggi palesemente erronei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste.”;

VISTO il decreto AOOUSPVA n. 5232.09-09-2020 dell'USR Lombardia, ambito territoriale di Varese, di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze rettificcate;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 1588 dell'11.09.2020 recante disposizioni sulle operazioni di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze;

VISTO l'art. 10 comma 1 dell'O.M. 60/2020, ai sensi del quale “Nelle more della ricostituzione delle GPS, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro il 1° luglio 2021 possono richiedere l'inserimento in elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia”;

VISTO IL D.D. n. 51 del 03 marzo 2021 avente ad oggetto la “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”;

VISTA la nota di chiarimento del Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione – n. 1112 del 22 luglio 2021 circa il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione docente per il personale che ha superato le prove della procedura straordinaria indetta con D.D. 23 aprile 2020 n. 510; **VISTO** l'art. 36 del CCNL “istruzione e ricerca” del 19 aprile 2018;

VISTO il Decreto AOOUSPVA n. 7694 del 09 agosto 2021 dell'USR Lombardia, ambito territoriale di Varese, di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze per l'a.s. 2021/22;

VISTO il Decreto AOOUSPVA n. 8032 del 20 agosto 2021 dell'USR Lombardia, ambito territoriale di Varese, di pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze per l'a.s. 2021/22 rettificcate;

VISTO l'art. 8 dell'O.M. 60/2020 riguardante la valutazione dei titoli;

VISTO l'art. 36 del CCNL “istruzione e ricerca” del 19 aprile 2018;

VISTI ED ESAMINATI i provvedimenti emanati dalle Istituzioni scolastiche a seguito dell'attività di controllo di cui al citato art. 8, comma 7, dell'O.M. 60/2020, già notificati agli interessati conformemente a quanto disposto dalla nota Ministeriale n. 1588/2020,

DISPONE

Art. 1

l'esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze 2020/2022 per la Provincia di Varese dei docenti di seguito riportati per i motivi ivi indicati:

COGNOME E NOME	CLASSE DI CONCORSO	DATA DI NASCITA	MOTIVAZIONE
GALLAZZI GIULIANA	AJ55	21/09/1969	manca del requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni) presso i percorsi di Liceo musicale
GATTI ALESSANDRO	B015	04/09/1999	MANCANZA TITOLO DI ACCESSO
COSTOLO GAETANO	B016	08/10/1990	MANCANZA TITOLO DI ACCESSO

Art. 2

I Dirigenti Scolastici apporteranno manualmente le rettifiche alle graduatorie di istituto in attesa della diffusione delle graduatorie di istituto aggiornate.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avverso l'autorità giurisdizionale competente.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XIV

Giuseppe CARCANO

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Ufficio XIV – dirigente Giuseppe Carcano/CB